

SCHEDA SINTETICA INFORMATIVA WHISTLEBLOWER

<p>CHI PUO' FARE LA SEGNALAZIONE?</p>	<p>Possono effettuare una segnalazione attraverso la procedura i soggetti che, rispetto al Consiglio regionale del Lazio, siano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dipendenti 2. Collaboratori 3. Fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi 4. Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi 5. Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti 6. Azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza 7. Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza 8. Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato <p>La procedura protegge anche l'identità dei soggetti facilitatori, le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo.</p>
<p>COSA SI PUÒ SEGNALARE?</p>	<p>Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali o fondati sospetti sulla commissione degli stessi.</p> <p>Sono escluse le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate</p>
<p>CHI RICEVE E GESTISCE LA SEGNALAZIONE?</p>	<p>Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) è il soggetto responsabile per la ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito. Il RPCT può essere coadiuvato da soggetti del suo gruppo di supporto specificamente nominati con atto interno.</p>
<p>COME FARE LA SEGNALAZIONE?</p>	<p>E' possibile effettuare segnalazioni in forma orale e in forma scritta.</p> <p>Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta, l'ente mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma utilizza GlobaLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la</p>

	<p>riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.</p> <p>Per le segnalazioni in forma orale, si invita la persona segnalante a contattare direttamente il RPCT, richiedendo disponibilità per un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro personale. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato. È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata.</p>
<p>COME VIENE GESTITA LA SEGNALAZIONE?</p>	<p>Le modalità di gestione della segnalazione sono descritte nella procedura adottata con determinazione del 10 maggio 2024 n. A00359</p>
<p>COME VENGONO TRATTATI E TUTELATI I DATI PERSONALI FORNITI?</p>	<p>Per espressa previsione di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. - Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. - Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. - Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. - E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando, nei casi previsti dalla legge, la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. - La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. <p>Si rinvia inoltre alla Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali connessi alla segnalazione di illeciti presente sulla pagina web.</p>

<p>SONO PREVISTE MISURE DI PROTEZIONE DEL WHISTLEBLOWER?</p>	<p>In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite dalla normativa a protezione del whistleblower. In particolare il d.lgs. 24/2023 vieta di porre in essere condotte ritorsive o discriminatorie nei confronti del segnalante in seguito e a causa di una segnalazione e al capo III prevede una serie di misure di protezione e sostegno contro tali condotte. A presidio di tale previsione è posto anche il potere di vigilanza e sanzionatorio di Anac . L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva o discriminatoria e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del divieto.</p>
<p>QUALI SONO LE CONSEGUENZE IN CASO DI ABUSO DELL'ISTITUTO DEL WHISTLEBLOWING?</p>	<p>Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui sopra non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.</p>
<p>ESISTE UN CANALE ESTERNO PER LE SEGNALAZIONI?</p>	<p>Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la legge permette di effettuare anche segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione.</p> <p>La persona segnalante può segnalare esternamente all'ente qualora abbia già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito, qualora abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sia dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione o qualora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.</p> <p>Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'ANAC https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing .</p>